



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITA' FAUNISTICO VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA,
PESCA IN MARE E RAPPORTI CON I GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA
PESCA (FLAGS)

CODICE PROPOSTA N° 2021DG001265

Tipo Atto: Atto di Giunta / Delibera

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile: PAOLO BANTI

Estensore: Marco FERRETTI

Oggetto: L.R. 20/2002: STAGIONE VENATORIA 2021- 2022. MODIFICA CALENDARIO
VENATORIO. DIVIETO DI PRELIEVO VENATORIO DELLA SPECIE TORTORA

Indicazione Data Seduta: 13/09/2021

Allegati n°:0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 inerente il calendario venatorio regionale;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 691 del 05/07/2021, relativa all'approvazione del calendario venatorio regionale 2021-2022, modificata con delibera n. 901 del 06/09/2021;

Considerato che nella delibera della Giunta regionale n. 691 del 05/07/2021 si consentiva il prelievo della specie Tortora (*Streptopelia turtur*) il giorno 1 settembre 2021, solo da appostamento fisso e temporaneo e, successivamente, dal 19 settembre al 31 ottobre 2021;

Considerato che la delibera della Giunta regionale n. 691 del 05/07/2021 indicava come l'eventuale apertura anticipata alla specie Tortora del giorno 1 settembre 2021 dovesse essere autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva;

Considerato che la Regione Toscana ha ritenuto di non provvedere ad autorizzare l'apertura anticipata della caccia alla specie Tortora per il giorno 1 settembre 2021, dopo un confronto sulla tematica con le altre Regioni del Centro Italia, aventi caratteristiche ambientali e geografiche simili, in considerazione anche delle interlocuzioni avute con il MITE;

Considerato che dai dati in possesso della Regione Toscana e come già riportato nella delibera della Giunta regionale n. 691 del 05/07/2021, pur essendo stata lasciata teoricamente cacciabile dal 19 settembre al 31 ottobre, la specie di fatto è del tutto assente dal territorio toscano già dalla seconda decade di settembre;

Considerato quindi il venir meno dell'interesse venatorio su questa specie a partire dall'apertura generale della caccia (19 settembre 2021);

Ritenuto opportuno per le ragioni di cui sopra, vietare il prelievo venatorio della specie Tortora (*Streptopelia turtur*) su tutto il territorio della Regione Toscana per la stagione 2021/2022, procedendo all'eliminazione della specie Tortora dal Calendario Venatorio 2021/2022 della Regione Toscana, attraverso la modifica della Delibera n. 691 del 05/07/2021 (modificata con delibera n. 901 del 06/09/2021), nel modo seguente:

- togliendo il paragrafo “Tortora” a pagina 14 con il relativo testo:

“Si intende consentire il prelievo il giorno 1 settembre 2021, solo da appostamento fisso e temporaneo e, successivamente, dal 19 settembre al 31 ottobre 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;

- la specie è giudicata “Quasi minacciata” in Unione Europea e “Vulnerabile” in Europa dalla Red List of European Birds, nonché “Vulnerabile” dall'IUCN;

- la popolazione nidificante in Italia è giudicata “Stabile” dal 2000 al 2017 secondo lo studio la pubblicazione “Rete Rurale Nazionale & LIPU (2018);

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- l'ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla

specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile";

- come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carniere stagionale a non più di venti capi e carniere giornaliero a non più di 5 capi;

- si intende concedere l'eventuale apertura anticipata della caccia su tale specie, solo da appostamento fisso o temporaneo;

- risulta opportuno anticipare la chiusura della caccia sulla specie al 31 ottobre.

Le considerazioni circa l'apertura anticipata sono state condivise in sede di discussione del Piano di gestione nazionale della tortora selvatica nella Conferenza Stato Regioni, di cui all'ultimo aggiornamento relativo alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui prot. DAR 8492 P-4.37.2.14 del 25 maggio 2021. Nella seduta politica della Commissione Ambiente ed Energia del 23.04.2021, la stessa Commissione ha espresso, all'unanimità, parere favorevole sul "Piano di gestione nazionale per la Tortora selvatica" esclusivamente a condizione che venga prevista la possibilità di esercitare il prelievo della specie in pre-apertura per un massimo di tre giornate (con un carniere giornaliero di 5 e stagionale di 15 capi)."

- togliendo il paragrafo "Tortora" a pagina 41 e 42 con il relativo testo:

"Nel proprio parere ISPRA indica la moratoria del prelievo della specie per questa stagione venatoria. Al riguardo, la Regione manifesta il proprio contrario avviso, ritenendo quanto segue:

- la Commissione europea ha approvato per questa specie un piano d'azione internazionale nel 2018, nella seduta del comitato NADEG, piano di cui non è stata accettata la parte contenente la proposta di moratoria sulla caccia avanzata dalla Commissione;

- la Commissione ha predisposto il piano di gestione adattativa del prelievo della tortora in UE, attraverso un contratto professionale con un gruppo di lavoro scientifico e nel mese di maggio 2021 a conclusione degli incontri tecnici con istituzioni e portatori d'interesse, è stato stabilito che per l'areale che interessa l'Italia (ad eccezione di Liguria e Piemonte) la caccia può continuare nell'anno 2021, se si riduce il prelievo del 50 per cento rispetto ai dati degli anni precedenti;

- come riconosciuto anche dalla giurisprudenza "il progetto denominato EU-Pilot, istituito ai sensi del punto 2.2. della comunicazione della Commissione europea 5.9.2007, COM(2007) 502, costituisce una forma di dialogo "strutturato" tra la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una "possibile" violazione del diritto dell'UE, e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d'infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; (...) la mera pendenza del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI non integri – di per sé – accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria" (T.A.R. Toscana sentenza n. 390/2016; T.A.R. Liguria, sez. II, sentenza n. 105/2016)

- il declino della specie deve essere sostanzialmente ricondotta alla modifica degli habitat;

- nella Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva "Uccelli Selvatici" si legge al punto 2.4.24, con riferimento alle specie di uccelli il cui stato di conservazione sia insoddisfacente, che "il fatto di autorizzare la caccia di una determinata specie può costituire un forte incentivo alla gestione degli habitat e influire su altri fattori che incidono sulla diminuzione della popolazione, contribuendo in tal modo all'obiettivo del ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente";

- l'ISPRA nei propri pareri relativi al calendario venatorio 2018-2019 e 2019-2020 non ha mai escluso la possibilità di una pre-apertura alla tortora ed ha accettato un limite di 20 capi stagionali al fine di mantenere un prelievo sostenibile e soddisfacente senza mettere in pericolo la specie;

- il Ministero dell'Ambiente (nota n. 14687 del 3 luglio 2018) non ha ritenuto fino ad ora misura indispensabile l'esclusione della preapertura, la cui legittimità è stata riconosciuta dal T.A.R. Toscana

con sentenza n. 632/2021;

delle condizioni della specie tale da giustificare la moratoria della caccia;

In particolare per questa stagione venatoria la caccia nella giornata di pre-apertura eventualmente prevista si effettuerà ai sensi della predetta l.r. 20/2002 esclusivamente da appostamento.

Le considerazioni circa l'apertura anticipata sono state condivise in sede di discussione del Piano di gestione nazionale della tortora selvatica nella Conferenza Stato Regioni, di cui all'ultimo aggiornamento relativo alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui prot. DAR 8492 P-4.37.2.14 del 25 maggio 2021. Nella seduta politica della Commissione Ambiente ed Energia del 23.04.2021, la stessa Commissione ha espresso, all'unanimità, parere favorevole sul "Piano di gestione nazionale per la Tortora selvatica" esclusivamente a condizione che venga prevista la possibilità di esercitare il prelievo della specie in pre-apertura per un massimo di tre giornate (con un carniere giornaliero di 5 e stagionale di 15 capi).

Ricordiamo che la tortora selvatica, pur essendo stata lasciata teoricamente cacciabile dal 19 settembre al 31 ottobre, di fatto è del tutto assente dal territorio toscano già dalla seconda decade di settembre, e pertanto non viene praticata alcuna caccia vagante sulla specie."

- sostituendo il punto 3 a pagina 42 e 43 con il seguente testo:

"3. Disturbo per presenza di numero elevato di cacciatori: non si condivide quest'argomentazione per due motivi. Da una parte a ISPRA sembra sfuggire che ritardando l'apertura della caccia alla maggior parte delle specie i cacciatori si concentrerebbero sulle poche cacciabili (Colombaccio, Corvidi), esercitando una pressione elevatissima su queste poche specie e un disturbo elevato nelle zone idonee alla caccia a questi selvatici. L'azione di disturbo sarebbe quindi anche superiore a quella prevista con l'apertura al 19 settembre. Dall'altra il problema del disturbo è affrontato dalla Regione Toscana con l'istituzione di numerose aree protette (nella proposta di piano faunistico in via di approvazione il territorio sottratto alla caccia supera il 23% del territorio agro-silvo-pastorale regionale, confermando la situazione attualmente vigente, basata sulle pianificazioni approvate dalle Amministrazioni provinciali), e che dimostra una situazione soddisfacente per molte specie di avifauna sia cacciabile, sia protetta, a parte le specie soggette a declino da molti anni in tutta Italia per effetto delle pratiche agricole intensive (Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2018)."

- sostituendo il secondo "ritenuto" a pagina 47 con il seguente testo:

"RITENUTO tuttavia opportuno di fissare limiti di carnieri stagionali e giornalieri precauzionali, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, e secondo le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni, per le seguenti specie:

- allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori in possesso di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;
- codone e quaglia 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie;
- moretta, 20 capi per cacciatore,
- beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno,
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore,"
- starna, 5 capi per cacciatore;

- togliendo il primo "ritenuto" a pagina 47 che continua a pagina 48 con il relativo testo:

"CONSIDERATO che la legge regionale 20/2002 sopra richiamata prevede, all'art. 8 che "la Giunta

regionale può consentire, nel rispetto del piano faunistico venatorio, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della l. 157/1992.”;

- togliendo il primo “considerato” a pagina 48 con il relativo testo:

“**CONSIDERATO** pertanto che l’eventuale apertura anticipata alla specie Tortora, sia autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva. Al fine di assicurare il rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il calendario di caccia delle specie interessate dalla pre-apertura subirà una anticipazione della data di chiusura ovvero una sospensione pari all’arco temporale dell’apertura anticipata in conformità all’indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato;”

- sostituendo al primo “ritenuto” a pagina 48 con il seguente testo:

“**RITENUTO** opportuno mantenere, come da precedenti indicazioni di ISPRA il 31 ottobre come giorno di chiusura della caccia alle specie quaglia;”

- sostituendo il punto 1.5 a pagina 51 con il seguente testo:

“1.5) dal 19 settembre al 31 ottobre 2021 la caccia è consentita alle specie combattente e quaglia; per la specie quaglia nelle Aree addestramento cani autorizzate, il prelievo su capi immessi è consentito anche nel periodo successivo al 31 ottobre;”

- sostituendo il punto 3 a pagina 53 con il seguente testo:

“3) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali e giornalieri precauzionali, per le specie:

- allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori in possesso di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;
- codone, e quaglia 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie;
- moretta, 20 capi per cacciatore;
- beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno;
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
- starna, 5 capi per cacciatore;

- sostituendo il paragrafo riguardante Pisa di cui all’Allegato A pagine 8 e 9 con il seguente testo:

**PIANI E PROGRAMMI DI PRELIEVO VENATORIO NELLE AREE CONTIGUE AL
PARCO
NATURALE MIGLIARINO - SAN ROSSORE - MASSACIUCCOLI
E RESTANTE TERRITORIO DEL COMUNE DI VECCHIANO**

Nelle aree contigue al parco naturale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli e restante territorio del comune di Vecchiano, la caccia è consentita ai soli cacciatori autorizzati in possesso di specifica

indicazione di appartenenza all'area contigua riportata sul Tesserino Venatorio Regionale, secondo le indicazioni nominative inserite nell'archivio regionale dall'ATC competente. A tale ATC è possibile rivolgersi in caso di errori nella stampa del Tesserino.

ZONA A: Comune di Vecchiano - area contigua al parco e restante territorio del Comune Periodo di caccia: l'esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

ZONA B: Comuni di Pisa e San Giuliano Terme - aree contigue al parco Periodo di caccia: l'esercizio

venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

Prelievo venatorio Aree A e B:

· sono oggetto di caccia tutte le specie indicate dal calendario venatorio della stagione corrente, fatta eccezione per quelle in divieto, elencate successivamente.

· Il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare:

- Fauna stanziale: 1 capo;
- Fauna migratoria: 15 capi di cui:
 - Beccaccia non più di 2 capi
 - Beccaccino non più di 3 capi
 - Colombaccio non più di 10 capi
 - Palmipedi non più di 3 capi
 - Rallidi non più di 5 capi

Il numero dei capi sopra indicato è comunque subordinato alle disposizioni del calendario venatorio regionale 2021/2022.

Il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore è:

- Beccaccia non più di 10 capi
- Beccaccino non più di 20 capi
- Colombaccio non più di 30 capi
- Coniglio selvatico non più di 10 capi
- Fagiano non più di 20 capi
- Lepre non più di 5 capi
- Palmipedi non più di 20 capi
- Pavoncella, Rallidi non più di 35 capi
- Quaglia non più di 20 capi
- Starna non più di 5 capi
- Pernice rossa non più di 10 capi
- Volpe non più di 5 capi

La caccia alle seguenti specie è vietata:

- Canapiglia
- Codone
- Combattente
- Moretta
- Capriolo

a voti unanimi

DELIBERA

1) di vietare il prelievo venatorio della specie Tortora (*Streptopelia turtur*) su tutto il territorio della Regione Toscana per la stagione 2021/2022;

2) di modificare la DGR n. 691 del 05/07/2021, relativa all'approvazione del calendario venatorio

regionale 2021-2022, modificata con delibera n. 901 del 06/09/2021, eliminando dal testo i seguenti paragrafi:

- paragrafo “Tortora” a pagina 14 con il relativo testo:

“Si intende consentire il prelievo il giorno 1 settembre 2021, solo da appostamento fisso e temporaneo e, successivamente, dal 19 settembre al 31 ottobre 2021, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la specie è giudicata “Quasi minacciata” in Unione Europea e “Vulnerabile” in Europa dalla Red List of European Birds, nonché “Vulnerabile” dall’IUCN;
- la popolazione nidificante in Italia è giudicata “Stabile” dal 2000 al 2017 secondo lo studio la pubblicazione “Rete Rurale Nazionale & LIPU (2018);
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (3 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: “Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell’art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile”;
- come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell’adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, si intende limitare il carniere stagionale a non più di venti capi e carniere giornaliero a non più di 5 capi;
- si intende concedere l’eventuale apertura anticipata della caccia su tale specie, solo da appostamento fisso o temporaneo;
- risulta opportuno anticipare la chiusura della caccia sulla specie al 31 ottobre.

Le considerazioni circa l’apertura anticipata sono state condivise in sede di discussione del Piano di gestione nazionale della tortora selvatica nella Conferenza Stato Regioni, di cui all’ultimo aggiornamento relativo alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui prot. DAR 8492 P-4.37.2.14 del 25 maggio 2021. Nella seduta politica della Commissione Ambiente ed Energia del 23.04.2021, la stessa Commissione ha espresso, all’unanimità, parere favorevole sul “Piano di gestione nazionale per la Tortora selvatica” esclusivamente a condizione che venga prevista la possibilità di esercitare il prelievo della specie in pre-apertura per un massimo di tre giornate (con un carniere giornaliero di 5 e stagionale di 15 capi).”

- paragrafo “Tortora” a pagina 41 e 42 con il relativo testo:

“Nel proprio parere ISPRA indica la moratoria del prelievo della specie per questa stagione venatoria. Al riguardo, la Regione manifesta il proprio contrario avviso, ritenendo quanto segue:

- la Commissione europea ha approvato per questa specie un piano d’azione internazionale nel 2018, nella seduta del comitato NADEG, piano di cui non è stata accettata la parte contenente la proposta di moratoria sulla caccia avanzata dalla Commissione;
- la Commissione ha predisposto il piano di gestione adattativa del prelievo della tortora in UE, attraverso un contratto professionale con un gruppo di lavoro scientifico e nel mesedi maggio 2021 a conclusione degli incontri tecnici con istituzioni e portatori d’interesse, è stato stabilito che per l’areale che interessa l’Italia (ad eccezione di Liguria e Piemonte) la caccia può continuare nell’anno 2021, se si riduce il prelievo del 50 per cento rispetto ai dati degli anni precedenti;
- come riconosciuto anche dalla giurisprudenza “*il progetto denominato EU-Pilot, istituito ai sensi del punto 2.2. della comunicazione della Commissione europea 5.9.2007, COM(2007) 502,*

costituisce una forma di dialogo “strutturato” tra la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una “possibile” violazione del diritto dell’UE, e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d’infrazione ex art. 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; (...) la mera pendenza del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI non integri – di per sé – accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria” (T.A.R. Toscana sentenza n. 390/2016; T.A.R. Liguria, sez. II, sentenza n. 105/2016)

- il declino della specie deve essere sostanzialmente ricondotta alla modifica degli habitat;
- nella Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva “Uccelli Selvatici” si legge al punto 2.4.24, con riferimento alle specie di uccelli il cui stato di conservazione sia insoddisfacente, che *“il fatto di autorizzare la caccia di una determinata specie può costituire un forte incentivo alla gestione degli habitat e influire su altri fattori che incidono sulla diminuzione della popolazione, contribuendo in tal modo all’obiettivo del ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente”*;
- l’ISPRA nei propri pareri relativi al calendario venatorio 2018-2019 e 2019-2020 non ha mai escluso la possibilità di una pre-apertura alla tortora ed ha accettato un limite di 20 capi stagionali al fine di mantenere un prelievo sostenibile e soddisfacente senza mettere in pericolo la specie;
- il Ministero dell’Ambiente (nota n. 14687 del 3 luglio 2018) non ha ritenuto fino ad ora misura indispensabile l’esclusione della preapertura, la cui legittimità è stata riconosciuta dal T.A.R. Toscana con sentenza n. 632/2021;

delle condizioni della specie tale da giustificare la moratoria della caccia;

In particolare per questa stagione venatoria la caccia nella giornata di pre-apertura eventualmente prevista si effettuerà ai sensi della predetta l.r. 20/2002 esclusivamente da appostamento.

Le considerazioni circa l’apertura anticipata sono state condivise in sede di discussione del Piano di gestione nazionale della tortora selvatica nella Conferenza Stato Regioni, di cui all’ultimo aggiornamento relativo alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui prot. DAR 8492 P-4.37.2.14 del 25 maggio 2021. Nella seduta politica della Commissione Ambiente ed Energia del 23.04.2021, la stessa Commissione ha espresso, all’unanimità, parere favorevole sul “Piano di gestione nazionale per la Tortora selvatica” esclusivamente a condizione che venga prevista la possibilità di esercitare il prelievo della specie in pre-apertura per un massimo di tre giornate (con un carniere giornaliero di 5 e stagionale di 15 capi).

Ricordiamo che la tortora selvatica, pur essendo stata lasciata teoricamente cacciabile dal 19 settembre al 31 ottobre, di fatto è del tutto assente dal territorio toscano già dalla seconda decade di settembre, e pertanto non viene praticata alcuna caccia vagante sulla specie.”

- il primo “ritenuto” a pagina 47 che continua a pagina 48 con il relativo testo:

“CONSIDERATO che la legge regionale 20/2002 sopra richiamata prevede, all’art. 8 che *“la Giunta regionale può consentire, nel rispetto del piano faunistico venatorio, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (Streptopelia turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18 comma 2 della l. 157/1992.”*;

- il primo “considerato” a pagina 48 con il relativo testo:

“CONSIDERATO pertanto che l’eventuale apertura anticipata alla specie Tortora, sia autorizzata e disciplinata con specifica Deliberazione successiva. Al fine di assicurare il rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18 comma 2 della L. 157/1992 il calendario di caccia delle specie interessate dalla pre-

apertura subirà una anticipazione della data di chiusura ovvero una sospensione pari all'arco temporale dell'apertura anticipata in conformità all'indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato;”

3) di procedere alla sostituzione dei seguenti punti come segue:

- sostituire il punto 3 a pagina 42 e 43 con il seguente testo:

“3. Disturbo per presenza di numero elevato di cacciatori: non si condivide quest’argomentazione per due motivi. Da una parte a ISPRA sembra sfuggire che ritardando l’apertura della caccia alla maggior parte delle specie i cacciatori si concentrerebbero sulle poche cacciabili (Colombaccio, Corvidi), esercitando una pressione elevatissima su queste poche specie e un disturbo elevato nelle zone idonee alla caccia a questi selvatici. L’azione di disturbo sarebbe quindi anche superiore a quella prevista con l’apertura al 19 settembre. Dall’altra il problema del disturbo è affrontato dalla Regione Toscana con l’istituzione di numerose aree protette (nella proposta di piano faunistico in via di approvazione il territorio sottratto alla caccia supera il 23% del territorio agro-silvo-pastorale regionale, confermando la situazione attualmente vigente, basata sulle pianificazioni approvate dalle Amministrazioni provinciali), e che dimostra una situazione soddisfacente per molte specie di avifauna sia cacciabile, sia protetta, a parte le specie soggette a declino da molti anni in tutta Italia per effetto delle pratiche agricole intensive (Rete Rurale Nazionale & Lipu, 2018).”

- sostituire il secondo “ritenuto” a pagina 47 con il seguente testo:

“**RITENUTO** tuttavia opportuno di fissare limiti di carniere stagionali e giornalieri precauzionali, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori, e secondo le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni, per le seguenti specie:

- allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori in possesso di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;
- codone e quaglia 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie;
- moretta, 20 capi per cacciatore,
- beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno,
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore,”
- starna, 5 capi per cacciatore;

- sostituire al primo “ritenuto” a pagina 48 con il seguente testo:

“**RITENUTO** opportuno mantenere, come da precedenti indicazioni di ISPRA il 31 ottobre come giorno di chiusura della caccia alle specie quaglia;”

- sostituire il punto 1.5 a pagina 51 con il seguente testo:

“1.5) dal 19 settembre al 31 ottobre 2021 la caccia è consentita alle specie combattente e quaglia; per la specie quaglia nelle Aree addestramento cani autorizzate, il prelievo su capi immessi è consentito anche nel periodo successivo al 31 ottobre;”

- sostituire il punto 3 a pagina 53 con il seguente testo:

“3) di fissare i seguenti limiti di carniere stagionali e giornalieri precauzionali, per le specie:

- allodola, 20 capi per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno;
- allodola, 100 capi per cacciatore, con un massimo di 20 capi al giorno, per tutti i cacciatori in possesso di almeno un richiamo vivo di allodola, regolarmente certificato come proveniente da allevamento o da impianti di cattura;
- codone, e quaglia 25 per specie e per cacciatore, con un massimo di 5 capi al giorno per specie;
- moretta, 20 capi per cacciatore;
- beccaccia, 20 capi per cacciatore con un massimo di 3 al giorno;
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore;
- starna, 5 capi per cacciatore;”

- sostituire il paragrafo riguardante Pisa di cui all’Allegato A pagine 8 e 9 con il seguente testo:

**PIANI E PROGRAMMI DI PRELIEVO VENATORIO NELLE AREE CONTIGUE AL
PARCO
NATURALE MIGLIARINO - SAN ROSSORE - MASSACIUCCOLI
E RESTANTE TERRITORIO DEL COMUNE DI VECCHIANO**

Nelle aree contigue al parco naturale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli e restante territorio del comune di Vecchiano, la caccia è consentita ai soli cacciatori autorizzati in possesso di specifica indicazione di appartenenza all’area contigua riportata sul Tesserino Venatorio Regionale, secondo le indicazioni nominative inserite nell’archivio regionale dall’ATC competente. A tale ATC è possibile rivolgersi in caso di errori nella stampa del Tesserino.

ZONA A: Comune di Vecchiano - area contigua al parco e restante territorio del Comune Periodo di caccia: l’esercizio venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

ZONA B: Comuni di Pisa e San Giuliano Terme - aree contigue al parco Periodo di caccia: l’esercizio

venatorio è consentito negli orari fissati dal Calendario venatorio regionale.

Prelievo venatorio Aree A e B:

· sono oggetto di caccia tutte le specie indicate dal calendario venatorio della stagione corrente, fatta eccezione per quelle in divieto, elencate successivamente.

· Il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare:

- Fauna stanziale: 1 capo;
- Fauna migratoria: 15 capi di cui:
 - Beccaccia non più di 2 capi
 - Beccaccino non più di 3 capi
 - Colombaccio non più di 10 capi
 - Palmipedi non più di 3 capi
 - Rallidi non più di 5 capi

Il numero dei capi sopra indicato è comunque subordinato alle disposizioni del calendario venatorio regionale 2021/2022.

□Il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore è:

- Beccaccia non più di 10 capi
- Beccaccino non più di 20 capi
- Colombaccio non più di 30 capi
- Coniglio selvatico non più di 10 capi
- Fagiano non più di 20 capi
- Lepre non più di 5 capi
- Palmipedi non più di 20 capi
- Pavoncella, Rallidi non più di 35 capi

- Quaglia non più di 20 capi
- Starna non più di 5 capi
- Pernice rossa non più di 10 capi
- Volpe non più di 5 capi
- La caccia alle seguenti specie è vietata:
 - Canapiglia
 - Codone
 - Combattente
 - Moretta
 - Capriolo

4) di confermare in ogni altra sua parte il testo della Delibera della Giunta regionale n. 691 del 05/07/2021, modificata con delibera n. 901 del 06/09/202, con gli allegati approvati;

5) di dare mandato alla competente Struttura della Giunta Regionale di aggiornare il testo del Calendario Venatorio 2021/2022 e pubblicarlo sul sito web istituzionale della Regione Toscana;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI